

STATUTO

Associazione senza scopo di lucro denominata
ISTITUTO ITALIANO DI PSICOANALISI DI GRUPPO
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una associazione culturale, scientifica, apolitica, senza fini di lucro, denominata "Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo" (I.I.P.G.).

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Roma, Via della Giuliana n. 38. Possono essere costituite sedi locali della Associazione, secondo le disposizioni del presente Statuto, in qualsiasi altra località.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 4 - Principio ispiratore

L'Associazione si ispira alla Psicoanalisi in generale, al pensiero di S. Freud, e di W.R. Bion in particolare, ed è aperta ai contributi provenienti da altri modelli di pensiero.

Art. 5 - Oggetto

L'Associazione ha lo scopo istituzionale di promuovere lo studio della psicoanalisi di gruppo ai fini della ricerca scientifica e delle sue applicazioni in campo formativo e psicoterapeutico, nell'ambito gruppale, individuale e istituzionale, a beneficio delle persone di ogni genere ed età. Ciò ai fini della promozione del benessere psicofisico di ogni individuo, anche attraverso la realizzazione di interventi di utilità sociale.

L'Associazione non ha scopi di lucro e, in base alle vigenti disposizioni di legge, adegua il proprio Statuto a quanto disposto dall'art. 111 D.P.R. 917/86, come introdotto dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460, art. 2 e art. 5.

L'Associazione può compiere qualsiasi attività finalizzata al raggiungimento dei propri scopi istituzionali e può partecipare, in qualità di associato, ad altri Enti o Associazioni.

I SOCI

Art. 6 - Qualifiche

I Membri dell'Associazione possono essere:

1. Membri Associati
2. Membri Ordinari
3. Membri Ordinari con Funzioni di Training (Didatti).

Le relative attribuzioni di funzioni, nonché le modalità di conseguimento delle qualifiche, sono specificate nel Regolamento Interno.

La suddivisione dei Soci nelle predette categorie non implica alcuna differenza di trattamento relativamente ai diritti di ciascuno di essi nei confronti dell'Associazione.

Art. 7 - E' facoltà del Consiglio Direttivo accogliere le domande di associatura di Psicoterapeuti ai sensi di legge che abbiano dato un contributo scientifico e professionale all'evoluzione del pensiero psicoanalitico sia individuale che di gruppo.

Art. 8 - Diritti e doveri dei Soci

La qualifica di Socio conferisce il diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e all'esercizio delle funzioni previste dalla qualifica di Socio, come previsto dal Regolamento Interno.

L'adesione all'Associazione comporta per tutti i Soci l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto, nonché le deliberazioni ed i Regolamenti che, in base ad esso o in una sua attuazione, saranno predisposti dagli organi sociali.

I Soci sono altresì tenuti al pagamento della quota di iscrizione al momento dell'ammissione all'Associazione ed al versamento delle quote associative annuali o straordinarie deliberate dall'Assemblea generale, nonché al rispetto di tutte le disposizioni eventualmente stabilite dagli organi delle singole Sedi Locali dell'Associazione presso le quali essi operano.

Art. 9 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, per morosità e per radiazione. Il Regolamento Interno individua le diverse procedure per ciascuna condizione

L'ASSEMBLEA

Art. 10 - L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci ed è sovrana nell'ambito delle sue competenze. Possono votare nelle deliberazioni assembleari soltanto i Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni Socio ha diritto a un voto; nessun Socio può essere privato del diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei Regolamenti, nonchè per l'elezione degli organi direttivi, salvo in caso di sospensione disposta per i motivi espressamente previsti dal presente Statuto.

L'Assemblea Generale dei Soci in via ordinaria:

- elegge il Presidente e tutti i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera l'ammissione di nuovi Soci;
- delibera, su proposta del Tesoriere, l'ammontare delle quote d'iscrizione, delle quote annuali e gli eventuali contributi straordinari;
- approva il bilancio consuntivo;
- analizza e discute il bilancio preventivo;
- approva tutti i Regolamenti che regolano la vita e le attività della Associazione;
- ratifica o revoca la radiazione di Soci e delibera la eventuale riammissione di Soci dimessi, esclusi per morosità o radiati;
- delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulle attività da essa svolte e da svolgere nei vari settori;
- delibera su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- decide sui ricorsi proposti da Soci radiati dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla istituzione di nuove Sedi Locali della Associazione in via straordinaria;
- delibera sulle proposte di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto della Associazione;
- delibera sul trasferimento della sede della Associazione;
- delibera sull'eventuale scioglimento anticipato della Associazione;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Norme di funzionamento della Assemblea

L'Assemblea viene convocata dal Presidente o da un suo delegato al meno una volta l'anno in via ordinaria, e comunque in via ordinaria e straordinaria ogni volta che se ne presenti la necessità.

La convocazione avviene per iscritto, anche mediante telefax, di norma con almeno quindici giorni di anticipo e con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo delle riunioni in prima ed in seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

La convocazione può essere effettuata in qualsiasi località, purché in Italia. Le Assemblee possono essere svolte anche in audio e videoconferenza.

In caso di assoluta necessità e urgenza, l'Assemblea può essere convocata, anche per telefono o per email, con un preavviso almeno di tre giorni, purché tutti i Soci aventi diritto al voto risultino avvisati e siano messi al corrente dell'ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o di un terzo più uno dei Soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea Generale dei Soci è validamente costituita quando sono presenti, in prima convocazione, la metà più uno degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, almeno un quarto di essi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato, che è assistito dal Segretario del Direttivo o da un suo delegato.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per le questioni per le quali il presente Statuto preveda maggioranze più elevate.

Le votazioni sono normalmente assunte per alzata di mano, salvo che l'Assemblea non decida diversamente.

E' consentito farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta; ogni Socio può essere portatore di due deleghe.

E' ammessa anche la modalità della votazione per via postale.

Le deliberazioni assembleari assunte in conformità dello Statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Delle deliberazioni assembleari viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale, copia del quale rimane presso la sede della Associazione a disposizione di tutti i Soci che vogliono prenderne visione.

Per le modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto, l'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei presenti, con atto pubblico.

GLI ORGANI DIRETTIVI

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la dirige.

Al Presidente sono attribuiti la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione in tutte le materie non espressamente riservate dalla legge o dal presente Statuto ad altri organi sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi; egli in particolare attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo e sovrintende all'attuazione, da parte del Consiglio Direttivo, delle deliberazioni dell'Assemblea generale.

Il Presidente può delegare un componente del Consiglio Direttivo a rappresentarlo in singoli atti o, per determinati periodi di tempo e in caso di assenza o impedimento, in tutte le sue funzioni; egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale ed il Consiglio dei Didatti.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo (CD) composto da sette membri, di cui uno con funzioni di Presidente; gli altri membri sono il Tesoriere, il Segretario, il Segretario Scientifico, il Segretario del Training, il Segretario per la Clinica e la Formazione, il Direttore della Rivista.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale, a maggioranza assoluta dei presenti; qualora nessun candidato raggiungesse tale maggioranza al primo turno, egli viene eletto al secondo turno tramite ballottaggio tra i due candidati più votati, da svolgersi durante la stessa seduta assembleare.

Gli altri membri del Consiglio Direttivo sono eletti alle singole cariche dall'Assemblea Generale, a maggioranza semplice. Alle cariche di Presidente, di Segretario Nazionale del Training, Segretario per la Clinica e la Formazione e di Segretario Scientifico possono essere eletti soltanto i Soci Ordinari con funzioni di training; alle cariche di Tesoriere, Segretario e Direttore della Rivista possono accedere anche i Soci Ordinari.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

Art. 14 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Nell'ambito del Consiglio Direttivo, il Tesoriere cura l'amministrazione, la tenuta della contabilità dell'Associazione, opera sui conti correnti e ne custodisce il patrimonio e i fondi; il Segretario coadiuva il Presidente, mantiene aggiornato l'elenco dei Soci e redige i verbali; il Segretario Scientifico coordina la Commissione Scientifica, sovrintende e coordina l'attività scientifica dell'Associazione, promuove e organizza convegni nazionali, mantiene i rapporti con le altre Associazioni scientifiche nazionali e internazionali. Il Segretario del Training coordina la Commissione Nazionale del Training e i programmi della Scuola; il Segretario per la Clinica e la Formazione coordina la Commissione per la Clinica e la Formazione e l'attività dei Centri clinici; il direttore della Rivista è responsabile delle attività editoriali e telematiche della Associazione, nomina il Capo Redattore e i Redattori della Rivista, dei quali fanno comunque parte di diritto a pieno titolo, uno per Centro, anche i Rappresentanti dei Centri di Ricerca Psicoanalitica di Gruppo.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo programma e coordina tutte le attività della Associazione, attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale, propone l'ammissione di nuovi Soci, accetta le dimissioni dei Soci, ne dispone l'esclusione per morosità o ne delibera la radiazione per indegnità; approva il rendiconto annuale consuntivo, le cui risultanze saranno sottoposte all'Assemblea Generale nella prima riunione utile per l'approvazione; approva il Regolamento interno, i Regolamenti redatti dalla Commissione Scientifica e dalla Commissione per la Clinica e la Formazione, il Regolamento della Scuola redatto dalla Commissione Nazionale del Training e quanto da questa deliberato; autorizza il Presidente o il Tesoriere ad aprire e chiudere i conti correnti e ad operare senza limiti sugli stessi, chiede ed ottiene finanziamenti, assume e licenzia il personale, delibera l'acquisto di materiali di ogni genere necessari al funzionamento della Associazione.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci o da non Soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente e almeno una volta l'anno ascolta i rappresentanti del Comitato di Gestione di cui all'art. 20 del presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in audio e videoconferenza.

Negli intervalli tra le assemblee sociali e in caso di dimissioni o di altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso, sino a ripristinare il numero dei Consiglieri previsti dallo Statuto. Il

Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un suo delegato o dal Vice Presidente, se nominato.

ORGANI SCIENTIFICI NAZIONALI

Art. 15 - Il Consiglio dei Didatti

E' composto dai Membri Ordinari con funzioni di Training (Didatti). Esso attribuisce o revoca il conferimento delle funzioni di Training, delibera sui Regolamenti dell'Istituto e ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio dei Didatti è presieduto dal Presidente dell'Associazione, che può nominare tra i suoi membri Commissioni d'inchiesta, Commissioni etiche, Commissioni di valutazione. Delibera a maggioranza dei componenti, anche con voto postale.

Art. 16 - La Commissione Nazionale del Training

La Commissione Nazionale del Training redige il Regolamento della Scuola di Psicoanalisi di Gruppo, concorda le modalità del Training, i tempi ed il programma dei corsi della Scuola, coordina a livello nazionale l'organizzazione didattica della Scuola.

Essa è composta dai Direttori delle sedi locali della Scuola, dal Segretario Nazionale del Training e dal Presidente della Associazione, che la presiede.

Art. 17 - La Commissione Scientifica

La Commissione Scientifica è composta dai Segretari Scientifici di tutti i Centri di Ricerca Psicoanalitica di Gruppo e dal Segretario Scientifico Nazionale, che la presiede. Essa redige il Regolamento dei Centri di Ricerca Psicoanalitica di Gruppo e ha il compito di promuovere e coordinare a livello nazionale l'attività scientifica della Associazione.

Art. 18 - La Commissione per la Clinica e la Formazione

La Commissione per la Clinica e la Formazione è composta dai Direttori dei Centri Clinici delle Sedi Locali e dal Segretario Nazionale per la Clinica e la Formazione, che la presiede. Essa redige il Regolamento dei Centri Clinici e ne coordina a livello nazionale l'attività.

Art. 19 - Commissione per l'Editoria

La Commissione per l'Editoria è composta da:

- il Direttore della Rivista;
- la Redazione che è costituita dal Capo Redattore, dai Redattori nominati dal Direttore e dai rappresentanti nominati dai Centri di Ricerca Psicoanalitica di Gruppo.

La Commissione per l'Editoria si occupa delle attività editoriali e telematiche dell'Associazione.

SEZIONI LOCALI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20 - L'Associazione, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, opera attraverso: a) sedi riconosciute dal M.I.U.R. e b) sezioni locali.

a) Le sedi riconosciute dal M.I.U.R. sono quelle dove si svolge l'attività didattica della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia. Sono dislocate a Roma, Palermo, Catania e Milano.

b) Le sezioni locali sono dislocate anche in altre città e vengono istituite su proposta del Consiglio dei Didatti e deliberate dall'Assemblea Generale dei Soci.

Sono denominate Centri di Ricerca Psicoanalitica di Gruppo e vi si svolge attività di studio e di ricerca. Presso tali Centri possono essere attivati anche i Centri per la Clinica e Formazione, dove si svolge attività di clinica e di formazione.

Ciascuna delle quattro sedi, che è sede anche della Scuola di Specializzazione, è articolata in una triplice organizzazione funzionale ed operativa:

- Sede locale della Scuola Italiana di Psicoanalisi di Gruppo;
- Centro di Ricerca di Psicoanalisi di Gruppo (CRPG);
- Centro per la Clinica e la Formazione (CCF).

Ogni sede è retta da un Comitato di Gestione, costituito dal Direttore della sede locale della Scuola, nonché dal Segretario Scientifico del CRPG, dal Direttore del CCF, dal Tesoriere della sede locale e dal Rappresentante presso la Rivista.

Il Comitato di Gestione è presieduto da uno dei componenti del Comitato stesso.

Questi coordina la gestione delle risorse umane e tecnologiche della sede e ne ha la rappresentanza verso i terzi, limitatamente ai rapporti che attengono esclusivamente alla sezione, e non può in alcun modo impegnare l'Associazione.

Ciascuna sede dell'Associazione, che è anche sede della Scuola, è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e finanziaria, nel rispetto delle linee generali indicate dalle norme del presente Statuto.

Le entrate di ciascuna sede (ad esclusione delle quote associative che sono di pertinenza dell'IIPG nazionale) sono utilizzate direttamente dalla stessa sede per il proprio funzionamento ordinario. Gli eventuali avanzi di gestione sono devoluti al Tesoriere nazionale, secondo l'art. 24 del presente Statuto. Qualora una sede dovesse realizzare un disavanzo durante l'esercizio, sarà il Tesoriere nazionale a conferire ad essa, ove la disponibilità lo consenta, una somma pari al disavanzo stesso.

Ciascuna sede predispone regolarmente il rendiconto delle proprie entrate e uscite, che è tenuta a trasmettere ogni tre mesi al Tesoriere; in ogni caso i dati relativi ad un esercizio devono essere nella completa disponibilità del Tesoriere nazionale entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo al fine di predisporre il consuntivo annuale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci.

Entro il 15 ottobre di ogni esercizio le sedi devono trasmettere al Tesoriere nazionale il bilancio di previsione dell'esercizio successivo.

Art. 21 - La Scuola di Specializzazione

La Scuola di Specializzazione dell'Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo attua i compiti istituzionali dell'Associazione secondo i programmi e gli insegnamenti previsti nell'apposito Regolamento, opera nelle quattro sedi riconosciute dal M.I.U.R., ed è dotata di autonomia organizzativa e didattica.

La dizione prescelta, in coerenza col modello teorico-clinico di riferimento, intende formare alla professione di "psicoterapeuta ad orientamento analitico", secondo il modello teorico di W. R. Bion, nei seguenti ambiti:

- psicoterapia di gruppo;
- psicoterapia individuale;
- conduzione di gruppo a fine di formazione e intervento nei gruppi di lavoro comunque intesi.

Le sedi locali della Scuola sono rette da:

a) Il Direttore, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dei Membri con Funzioni di Training della sede locale, dura in carica due anni ed è rieleggibile consecutivamente per un altro mandato. La carica potrà essere rinnovata in casi di emergenza istituzionale organizzativa individuata dal Comitato Direttivo nazionale.

Il Direttore di ogni sede locale della Scuola è il responsabile dell'organizzazione didattica e della conduzione della medesima. Tutti i Direttori delle sedi locali della Scuola compongono la Commissione Nazionale del Training dell'Associazione.

b) Il Consiglio dei Didatti, composto dai Membri Ordinari con Funzioni di Training (Didatti) della sede locale della Scuola.

Nell'ambito del Regolamento e delle direttive impartite dalla Commissione Nazionale del Training e dall'Assemblea dei Soci, le sedi locali della Scuola organizzano in autonomia le attività previste per le sezioni locali, comunque svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali della Associazione e rispondenti ad un orientamento comune a livello nazionale e ad adeguati standard.

Determinate attività formative potranno essere gestite in modo unitario da tutte le sedi locali della Scuola, con la partecipazione di docenti e allievi di più sedi locali.

Art. 22 - Centri di Ricerca

I Centri di Ricerca Psicoanalitica di Gruppo costituiscono le sezioni locali dell'Associazione e sono attivi, secondo le forme e le modalità previste da un apposito Regolamento, sia presso le quattro sedi dell'Associazione dove esiste la Scuola e sia in altre città, purchè collegati ad una sede locale della Scuola, con la quale dovranno raccordarsi per la programmazione delle attività di studio e di ricerca.

Finalità dei Centri di Ricerca (CRPG) è l'approfondimento e lo sviluppo del pensiero psicoanalitico in un'ottica transdisciplinare e culturale in generale.

I CRPG sono diretti da:

- a) un Segretario Scientifico che ne è il rappresentante;
- b) due Consiglieri, uno dei quali rappresenta il Centro presso la Rivista della Associazione;
- c) un Tesoriere.

Essi sono eletti da una apposita assemblea composta da tutti i Soci della sede locale della Associazione e dagli aderenti al CRPG locale; durano in carica due anni e sono rieleggibili per un secondo biennio continuativo.

I Segretari Scientifici dei CRPG possono essere scelti tra i Membri Ordinari con Funzioni di Training dell'Associazione e tra i Membri Ordinari. Essi, per quanto riguarda i Centri che dirigono, hanno gli stessi poteri del Direttore della sede della Scuola, con cui dovranno raccordarsi per la programmazione delle attività da svolgere.

I Segretari Scientifici fanno parte della "Commissione Scientifica" (CNS) dell'Associazione.

Per la gestione delle entrate e delle uscite, i CRPG dovranno osservare i medesimi criteri previsti negli artt. 20 - 24 - 25 del presente Statuto.

Art. 23 - Centri per la Clinica e la Formazione

I Centri per la Clinica e la Formazione sviluppano l'applicazione terapeutica e formativa della psicoanalisi sia nell'ambito gruppale che individuale, a beneficio degli individui di ogni genere ed età, delle coppie, delle famiglie, dei gruppi, delle organizzazioni e delle istituzioni.

Ciò ai fini della promozione del benessere psicofisico di ogni individuo, anche attraverso la realizzazione di interventi di utilità sociale.

I Centri per la Clinica e la Formazione (CCF) possono essere istituiti anche presso i Centri Ricerche Psicoanalitici di Gruppo (CRPG) su proposta del Consiglio dei Didatti e deliberati dall'Assemblea Generale dei Soci.

Per l'organizzazione interna delle attività e della distribuzione delle funzioni, i Centri osserveranno un Regolamento appositamente predisposto e dovranno racordarsi con il Responsabile del Comitato di gestione della sede della Scuola, geograficamente più vicina, per la programmazione delle attività sia cliniche che formative.

I Centri per la Clinica e la Formazione (CCF) sono retti da un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio dei Membri Ordinari con Funzioni di Training della sede locale, dura in carica due anni ed è rieleggibile per un biennio consecutivo.

I Direttori dei Centri per la Clinica e la Formazione possono essere scelti tra i Membri Ordinari con funzioni di Training dell'Associazione e tra i membri Ordinari e hanno, per quanto riguarda i Centri che dirigono, la rappresentanza e gli stessi poteri del Direttore della sede della Scuola.

Essi compongono la Commissione Nazionale per la Clinica e la Formazione (CNCF) dell'Associazione e, ogni anno, predispongono una relazione da inviare al Segretario Nazionale per la Clinica e la Formazione contenente l'organigramma del CCF e l'elenco delle iniziative da sviluppare.

Per la gestione delle entrate e delle uscite, dovranno osservare i medesimi criteri previsti negli artt. 20 - 24 - 25 del presente Statuto.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 24 - Le entrate

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dall'ammontare delle quote associative, dalle entrate delle sedi locali, secondo una quota percentuale stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, da eventuali avanzi di gestione delle stesse, da eventuali contributi straordinari degli Associati, dai proventi della Rivista e di altre pubblicazioni editoriali dirette prevalentemente ai Soci, e da ogni altro introito derivante dall'attuazione dei compiti istituzionali dell'Associazione;
- dai proventi e sovvenzioni di congressi e manifestazioni culturali organizzati dall'Associazione;
- da eventuali lasciti o donazioni;
- da qualsiasi altra entrata straordinaria.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto alla quota annua di iscrizione e alle eventuali quote straordinarie deliberate ai sensi del presente Statuto. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari o a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione. Non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione o, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Le quote associative ordinarie e le quote straordinarie stabilite a carico di ciascuno dei soci, anche a titolo di contributo straordinario per singole iniziative o attività in diretto adempimento degli scopi sociali, non concorrono a formare reddito e possono essere utilizzate esclusivamente a scopi istituzionali rientranti nell'oggetto dell'Associazione. Eventuali avanzi di gestione non potranno in nessun caso essere distribuiti ai Soci, sotto nessuna forma.

Eventuali disavanzi saranno coperti da quote straordinarie, su proposta del Tesoriere e deliberazione dell'Assemblea Generale dei Soci.

E' fatto divieto di cedere beni e prestare servizi diversi da quelli propri dell'Associazione, nonché a chi vi opera o vi fa parte a qualsiasi titolo.

Il Tesoriere dovrà tenere contabilità separate, da un lato, fra le entrate dell'Associazione non soggette a tassazione e quelle delle singole sezioni locali sulla base dei dati forniti da ciascuna di esse e, dall'altro, le entrate dell'Associazione e delle singole sezioni locali che concorrono a formare reddito, derivanti da attività svolte a favore di terzi.

Eventuali avanzi di gestione, al netto delle imposte, sono inseriti nella contabilità dell'Associazione per l'adempimento dei suoi scopi istituzionali.

Art. 25 - Il rendiconto

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo, in base alla contabilità tenuta dal Tesoriere, redige annualmente un rendiconto, tenendo distinte le entrate non soggette a tassazione e quelle che concorrono a formare reddito, nonché le entrate dell'Associazione e quelle delle singole sezioni locali.

Il rendiconto viene sottoposto alla approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci entro cinque mesi dalla chiusura di ciascun esercizio annuale. Copia del rendiconto, una volta approvato dall'Assemblea, rimane a disposizione dei Soci, presso la sede dell'Associazione, per un periodo di dodici mesi.